



Titolo

Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante – danno di immagine – inammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'art. 104 del CGS, l'intervento presuppone che chi agisce in un giudizio tra altre parti vanti un interesse rilevante per l'ordinamento federale. Tale non è un intervento che mira a tutelare un interesse consistente nel possibile danno di immagine, poiché si tratta di un interesse personale non tutelabile innanzi agli organi di giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022) (Nel caso di specie la Corte ha escluso l'ammissibilità dell'intervento di una società socio unico di una società calcistica che riteneva di essere stata incisa dalle conseguenze pregiudizievoli che il procedimento disciplinare avrebbe portato in capo alla reputazione del medesimo interveniente e comunque in capo al valore della partecipazione nella società calcistica).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 39/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 104 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0039 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig.ra Roberta Anania - Cosenza Calcio S.r.l.)